

Lavoratori in “bonus” ... definite le regole pensionistiche!

Contribuzione previdenziale versata successivamente al periodo in “bonus” e liquidazione della ulteriore quota di pensione a favore dei lavoratori iscritti al Fondo speciale FS, a quello degli autoferrotranvieri e ad agli altri Fondi speciali di previdenza.

Sono state emanate dall'INPS le regole sul trattamento previdenziale per i lavoratori che hanno usufruito del “periodo di bonus” previsto dalla Legge n. 243 del 2004 e che hanno proseguito il rapporto di lavoro anche dopo la sua cessazione.

Come è noto con la fruizione del bonus previsto fino al 31/12/2007 o in concomitanza con il diritto alla pensione di vecchiaia, se avvenuto in data precedente, è stato posto il problema dell'utilizzazione dei contributi previdenziali, sia a carico del datore di lavoro che di competenza dei lavoratori, versati successivamente al suo termine nei casi di prosecuzione dell'attività lavorativa, così come è avvenuto in quasi la generalità dei casi.

L'INPS ha precisato, sulla base delle indicazioni ministeriali pervenute, che la contribuzione previdenziale, proprio perché accreditata successivamente al periodo di “bonus” e prima della “**effettiva decorrenza economica della pensione**”, diventa utile per la determinazione di una ulteriore quota di pensione, da calcolarsi secondo le modalità previste dalle norme vigenti, nell'ambito delle regole definite dall'assicurazione generale obbligatoria per il calcolo del **supplemento di pensione**.

In risposta alle numerose richieste di chiarimenti pervenute da più parti, la Direzione Generale dell'INPS ha precisato, che l'ulteriore quota di pensione dovrà essere determinata anche per gli iscritti ai Fondi speciali di previdenza che non prevedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, l'istituto del supplemento di pensione.

Pertanto, per quanto attiene **il Fondo Ferrovie dello Stato**, tale applicabilità è stata **confermata da un parere reso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota del 2/7/2008**.

La quota del **supplemento di pensione** avrà la stessa decorrenza della pensione ordinaria e sarà determinata sulla base di tutta la contribuzione versata e/o accreditata successivamente alla decorrenza del bonus e precedentemente alla decorrenza temporale del pensionamento.

Il periodo di riferimento massimo da prendere a base per il calcolo della retribuzione

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE

Via Albona n°1 – 00177 – ROMA

Tel. 06 64829000 – 47307666 Fax. 06 47307556

Tel. FS 970 67666 Fax. FS 970 67556 E-Mail sn@fastferrovie.it



pensionabile sarà quello determinato secondo i criteri di calcolo previsti dagli ordinamenti di ciascun fondo, procedendo a ritroso a partire dalla decorrenza della pensione.

All'atto della liquidazione della pensione, **l'importo della quota di supplemento di pensione andrà ad aggiungersi a quello della pensione maturata alla data di decorrenza del "bonus"**, maggiorato degli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della quiescenza, dando luogo ad un'unica prestazione .

In conformità con quanto avviene nel regime generale e nei fondi in cui esiste già l'istituto del supplemento, *né l'anzianità contributiva comprensiva dell'anzianità post bonus, né il nuovo importo della pensione comprensivo di tale ultima quota, subiranno abbattimenti in caso di superamento dei limiti massimi di anzianità contributiva e/o degli importi massimi di pensione,* previsti nei vari ordinamenti.

Al riguardo si fa presente che le procedure sono state aggiornate per consentire l'acquisizione dei dati utili alla liquidazione della quota di pensione in argomento anche per i soppressi **Fondi elettrici, autoferrotranvieri e telefonici**.

Roma dicembre 2008

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie

